

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO QUADRO PER
L'APPLICAZIONE DEI MONITORAGGI IN VAL D'AGRI SOTTOSCRITTO
TRA LE PARTI ED ACCETTATO IN DATA 27 FEBBRAIO 2017**

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato istituito ai sensi dell'art.5 comma 1 dell'Accordo Quadro per l'applicazione dei monitoraggi previsti dagli indirizzi e linee guida per i monitoraggi sulla concessione "Val D'Agri" (in seguito *Accordo Quadro*) ed il successivo Addendum del dicembre 2017.
2. Il Regolamento è redatto in attuazione della lettera a) comma 3 art. 5 dell'*Accordo Quadro* che prevale in qualsiasi caso.

Articolo 2
(Definizioni)

- a. Organo preposto all'esecuzione dell'Accordo, di seguito "*Comitato*";
- b. Ministero Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Sicurezza, anche ambientale, delle attività minerarie ed energetiche: "*DGS UNMIG*";
- c. Regione Basilicata di seguito: "*RB*";
- d. Struttura Preposta al Monitoraggio di seguito: "*SPM*";
- e. Titolare della Concessione (ENI S.p.A.) di seguito: "*Titolare*";
- f. Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche di seguito: "*ILG*".

Articolo 3
(Riunioni)

1. Il *Comitato* si riunisce presso la sede della *DGS UNMIG* sita in via Molise, 2 Roma, o presso le strutture logistiche del *Titolare* presenti nelle sedi operative di San Donato e di Val D'Agri.
2. Le riunioni del *Comitato* sono convocate dalla *DGS UNMIG* che assicura le funzioni di segreteria e supporto informatico per il coordinamento dei lavori.
3. L'ordine del giorno da discutere nelle riunioni è stabilito con il contributo preventivo di ciascuno dei componenti almeno 10 giorni prima della riunione e viene inviato agli interessati per posta elettronica, salvo casi eccezionali e motivati.
4. Nei casi eccezionali e motivati si dispone convocazione urgente purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno tre giorni lavorativi prima.
5. Le Parti interessate si impegnano a far pervenire per tempo le partecipazioni dei propri rappresentanti alle riunioni ed eventualmente a comunicarne prontamente

l'impossibilità.

6. Per le riunioni nell'ambito del *Comitato* non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatte eccezione per eventuali costi di missione che restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza.
7. Per l'acquisizione della documentazione il *Comitato* si avvale anche delle strutture del *Titolare* e di quelle della *SPM*.

Articolo 4

(*Composizione e scopo del Comitato*)

1. Il *Comitato* è composto come indicato dall'art. 5 comma 1, comma 2 dell'*Accordo Quadro* e successivo Addendum del dicembre 2017:
 - a) Dalla *DGS UNMIG*;
 - b) Da una rappresentanza della *Regione Basilicata*;
 - c) Da una rappresentanza di *INGV*;
 - d) Un rappresentante del *Titolare* della Concessione;
2. I rappresentanti sono nominati dalle singole organizzazioni attraverso nomina formale.
3. Le singole organizzazioni devono esplicitare le nomine del rappresentante/i al comitato e suo sostituto in casi di impossibilità di partecipazione attraverso comunicazione formale.
4. Il consesso è costituito validamente con la necessaria presenza di almeno un membro di ogni organizzazione rappresentata nel *Comitato*.
5. I consulenti partecipanti al *Comitato* devono provvedere allà sottoscrizione di un accordo di confidenzialità da consegnare al *Comitato* e alla *DGS UNMIG*.
6. Le deliberazioni del *Comitato* sono adottate all'unanimità dei membri presenti, che si esprimono per i profili di propria competenza.
7. Lo Scopo del *Comitato* è quello stabilito al comma 3 articolo 5 dell'*Accordo Quadro*.
8. È facoltà del *Comitato* invitare, durante lo svolgimento delle proprie attività, un rappresentante di uno dei Comuni dell'area della concessione Val D'Agri e/o un delegato di Assomineraria inquadrati nel ruolo tecnico come osservatore.
9. Il *Comitato*, a parte la riunione iniziale, si riunirà almeno ogni sei mesi e comunque ogni qualvolta sia ritenuto utile, su proposta di uno dei rappresentanti del *Comitato* stesso.
10. Il *Comitato* potrà preventivamente stabilire che alcuni incontri possano essere tenuti in videoconferenza o che alcuni membri possano partecipare con queste modalità e con approvazione del verbale dell'incontro con la procedura scritta di cui al comma 11 e seguenti.
11. La *DGS UNMIG*, in qualità di segreteria, redige il verbale delle riunioni.
12. L'approvazione del verbale può avvenire secondo la procedura scritta.
13. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura scritta debbono

essere inviati ai membri del *Comitato* a mezzo pec.

14. I membri esprimono per iscritto il loro parere via pec entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione.
15. La mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un rappresentante del *Comitato* vale come assenso. A seguito della conclusione della consultazione scritta la Segreteria informa i membri circa l'esito della procedura;
16. Vengono espressamente ed integralmente richiamati i punti 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 5 dell'*Accordo Quadro* e quanto altro richiamato dall'*Accordo* stesso che fa parte integrante del presente Regolamento di funzionamento.
17. Qualora non sia raggiunta l'unanimità del consesso la *DGS UNMIG* annoterà a verbale le divergenze espresse.

Articolo 5

(Protocollo di trasmissione dei dati relativo ai monitoraggi della concessione "Val D'Agri")

1. Il *Comitato* redige ed approva il "*Protocollo di trasmissione dati*";
2. Ulteriore richiesta dati da parte della *SPM*, non esplicitamente prevista nel protocollo di trasmissione deve essere comunicata al *Comitato*.

Articolo 6

(Tempistiche e modalità di trasmissione dei dati e modalità di pubblicazione degli esiti della sperimentazione relativi a/ monitoraggio della concessione "Val D'Agri")

1. Il *Comitato* valuta i tempi, i contenuti, le modalità di pubblicazione dei dati di monitoraggio e la divulgazione delle informazioni sul sito internet della *DGS UNMIG*, della *Regione Basilicata* e sul sito dell'*ARPAB*, facendo riferimento a quanto espresso nell'art. 8 comma 5 dell'*Accordo Quadro* ed a quanto richiesto dai commi dal 1 ad 8 dello stesso articolo.

Articolo 7

(Allegato 1 Accordo Quadro)

1. Il *Comitato* approva le specifiche all'*Accordo Quadro* sulle modalità della sperimentazione, ed eventuali future modifiche, che il *Titolare* e la *SPM* produrranno entro 30 giorni dalla firma del presente Regolamento.

Articolo 8

(Avvio sperimentazione)

1. L'avvio della sperimentazione nella concessione Val D'Agri avverrà dalla data dell'approvazione del Protocollo di trasmissione dati, dell'Allegato 1 all'*Accordo Quadro* da parte del *Comitato*, e della approvazione del piano finanziario, redatto dalla *SPM*, attraverso parere di congruità emanato dalla *DGS UNMIG* sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM).

Articolo 9


(Attivazione e funzionamento del fondo Regionale)

1. Nelle more dell'attivazione del fondo presso il Mise (così come previsto dalle ILG e dall'art.9 dell'Accordo Quadro), l'attivazione del fondo regionale sarà subordinato all'approvazione dell'analisi tecnica e alla stima dei costi valutata dalla SPM ed approvata dalla DGS UNMIG.
2. La SPM invia la valutazione tecnico-economica al Comitato, per informazione, e alla DGS UNMIG che ne stabilisce la congruità sentita la CIRM.
3. La DGS UNMIG recepisce il parere della CIRM e lo comunica al Comitato e alla Regione Basilicata che attiva il fondo, e concorda con il Titolare le modalità di trasferimento della somma indicata per alimentare il fondo stesso (e invita il Titolare a versare la somma stimata con la frequenza definita secondo art. 4).
4. Il versamento da parte della Regione Basilicata alla SPM, definito in relazione alla prima fase di sperimentazione della durata di 24 mesi, sarà trasferito con cadenza almeno semestrale.
5. La Regione si impegna a informare via pec la DGS UNMIG di ciascun trasferimento previsto ai sensi dell'art. 9 comma 4 dell'Accordo Quadro. Per il dettaglio si rimanda ad accordi tra Regione Basilicata, SPM e Titolare ai sensi dell'art. 9 comma 4 dell'Accordo Quadro.
6. Terminata la prima fase di sperimentazione della durata di 24 mesi, a regime, si prevede che le successive fasi di sperimentazione, sempre soggette a verifica di congruità secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, saranno sviluppate a seguito di versamenti periodici sul fondo.

Roma, 27 giugno 2018

I Rappresentanti della DGS UNMIG


.....
(Ing. Silvia Grandi)


.....
(Dott.ssa Ilahia Antoncecchi)


I Rappresentanti della Regione Basilicata


.....
(Dott.ssa Emilia Piemontese)


.....
(Dott.ssa Maria Felicia Marino)


Rappresentanza della Struttura preposta al monitoraggio

.....



(Dott. Thomas Braun)


.....



(Dott.ssa Stefania Danesi)

Il Titolare della Concessione (Eni S.p.A.)

.....



(Ing. Marco Mileti)